

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA

Articolo 1 DISCIPLINA DELLA MATERIA

L'assegnazione del nome a località, vie, piazze, vicoli, larghi, ecc. esistenti nel territorio del Comune di APPIGNANO è disciplinata dalle vigenti norme legislative, dalle istruzioni ministeriali, dalle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica e dal presente regolamento.

Articolo 2 COMPETENZA

I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma si avvale, come organo consultivo, della Commissione Consultiva Comunale per la Toponomastica Cittadina.

Spetta all'Ufficio Anagrafe l'istruttoria delle proposte e delle richieste che ad esso pervengono in materia di toponomastica e l'esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale.

Articolo 3 COMMISSIONE CONSULTIVA

Allo scopo di ricevere, vagliare ed indicare all'Amministrazione comunale le opportune proposte per la denominazione ex novo o per il cambiamento di denominazione di località, vie, piazze, monumenti, lapidi e quant'altro richieda una proposta di intitolazione di luogo pubblico o aperto al pubblico, è istituita una Commissione Consultiva Comunale per la toponomastica cittadina.

La Commissione è composta da cinque consiglieri comunali, tre di maggioranza e due di minoranza.

Le funzioni di segretario sono affidate al responsabile dell'Area Demografica o suo delegato.

Il parere della Commissione è obbligatorio, non vincolante ed è dato a maggioranza.

Articolo 4

CONVOCAZIONE E DURATA IN CARICA

La Commissione ha la stessa durata del Consiglio Comunale.

La Commissione è insediata dal Sindaco entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale e nomina, nella sua prima seduta e tra i suoi componenti, il Presidente e il Vicepresidente.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno tre componenti.

La Commissione è convocata dal Presidente almeno 5 giorni prima della seduta, salvo i casi di urgenza.

La convocazione deve essere inviata presso il domicilio indicato dai componenti per posta ordinaria o per posta elettronica.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi causa, il vicepresidente provvede alla convocazione della Commissione entro i trenta (30) giorni successivi alla cessazione per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di cessazione di taluno dei componenti, escluso il Presidente, durante il quinquennio, si provvede alla reintegrazione.

Articolo 5

COMPITI DELLA COMMISSIONE

La Commissione Consultiva per la toponomastica ha l'incarico di presentare all'Amministrazione civica motivate e documentate proposte per la denominazione di località, vie, piazze, vicoli, larghi, e in genere luoghi pubblici del territorio comunale.

La Commissione medesima ha l'obbligo di esaminare le proposte inviate dai soggetti di cui al successivo art. 7 sullo stesso oggetto, dando motivato e documentato parere agli effetti delle decisioni di cui all'art. 2., entro quindici (15) giorni dalla richiesta fatta pervenire al Presidente.

Qualora entro i suddetti quindici giorni la Commissione non dia il parere di cui al precedente comma, la Giunta provvederà autonomamente.

La Commissione si avvale delle prestazioni dell'Ufficio Anagrafe e, se necessario, degli altri uffici comunali.

I suddetti uffici sono tenuti a prestare la loro opera, per quanto di competenza, ed a presenziare con il loro responsabile, o delegato, ai lavori della Commissione quando richiesto.

Articolo 6

CRITERI PER LA DENOMINAZIONE

Nell'espressione dei propri pareri la Commissione deve tutelare la storia di Appignano e del suo territorio e curare che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, del paese e siano indicative dell'interesse della comunità appignanese.

I nomi di aree di circolazione già esistenti non devono essere modificati al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e non apportare disagi ai cittadini ivi residenti, in una logica di completamento ed omogeneità.

La disposizione di cui al precedente comma non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per i cittadini. Altre deroghe al precedente punto dovranno essere ampiamente motivate.

E' possibile, mediante cartelli aggiuntivi, commemorare antiche e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale.

Nel caso di variazioni dei toponimi ad aree di circolazione esistenti, l'Ufficio Anagrafe, una volta esecutiva la relativa deliberazione, informa i cittadini residenti e le attività economiche interessate dando loro tutti gli elementi per gli adempimenti di competenza.

In questo caso l'apposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici è a totale carico dell'Amministrazione comunale.

Articolo 7

RICHIESTE DI DENOMINAZIONE

Le richieste di denominazione possono essere avanzate da ciascun membro della Commissione per la Toponomastica, Sindaco, Consiglieri Comunali, Enti pubblici e privati, Associazioni, partiti politici, circoli, organizzazioni sindacali e almeno 30 cittadini.

Chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che ne spieghi le motivazioni.

Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere nei confronti dei richiedenti alcun diritto tutelato dalla legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni; la commissione può richiedere supplementi di documentazione o rigettare in toto la richiesta che non può essere discussa nuovamente per almeno tre anni successivi al rigetto.

Articolo 8

RELAZIONI TRA GLI UFFICI

L'Ufficio Anagrafe deve garantire il collegamento fra la Commissione e gli altri Organi e uffici comunali per la realizzazione di tutto ciò che è ritenuto opportuno ai fini toponomastici.

Ogni settore comunale che predisponga atti o provvedimenti che abbiano conseguenze toponomastiche, è tenuto, nella persona del suo dirigente o delegato, ad inviare copia degli stessi all'Ufficio Anagrafe.

Gli atti attuativi delle previsioni di Piano Regolatore Generale, sue varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione in corso di modifica del tracciato, devono essere trasmesse, unitamente alla cartografia tecnica relativa, all'Ufficio Anagrafe affinché si predisponga alla denominazione di dette aree attivando la Commissione per la toponomastica.

Le decisioni della Commissione Toponomastica saranno, oltre che inserite nella proposta di delibera di denominazione, comunicate ufficialmente al Responsabile dell'Area Tecnica comunale a cura dell'Ufficio Anagrafe.

Articolo 9

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).